



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL
MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE

JONIAN DEPARTMENT - MEDITERRANEAN ECONOMIC AND LEGAL
SYSTEMS: SOCIETY, ENVIRONMENT, CULTURES



ANNALI 2013 – ANNO I

(ESTRATTO)
EMMA CHICCO

SPUNTI IN FAVORE DI UNA RICOSTRUZIONE POLIMORFICA DELLA SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO, GIUSEPPE LABANCA,
FRANCESCO MASTROBERTI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO, ANTONIO FELICE
URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI, DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE
FILIPPI, ARCANGELO FORNARO, IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI, CONCETTA MARIA
NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI, FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI,
LAURA TAFARO, SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI
DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
VIA DUOMO, 259 C/O EX CASERMA ROSSAROLL
74123 - TARANTO
ITALY
E-MAIL: FMASTROBERTI@FASTWEBNET.IT
TELEFONO: + 39 099 372382
FAX: + 39 099 7340595
HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG

Emma Chicco

**SPUNTI IN FAVORE DI UNA RICOSTRUZIONE POLIMORFICA DELLA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

ABSTRACT	
<p>I decreti legge 24 gennaio 2012 n. 1; 22 giugno 2012, n. 83 e 28 giugno 2013, n. 76 hanno introdotto una serie di varianti tipologiche, o “sotto-tipi”, di società a responsabilità limitata. Le considerazioni contenute nel presente lavoro intendono provare a dimostrare come ciò abbia attribuito a tale società una tendenza che, mutuando una terminologia propria del linguaggio scientifico, potrebbe essere definita polimorfica. La modifica di alcune regole della società a responsabilità limitata “ordinaria” ha rinnovato i consueti schemi in tema di formazione del capitale sociale e ciò ha consentito alla società a responsabilità limitata la possibilità di assumere strutture organizzative e patrimoniali diversificate.</p>	<p>Law decrees of January 24, 2012 n. 1, June 22, 2012, n. 83 and June 28, 2013, n. 76 have introduced a series of typological variations, or "sub-types" of limited liability companies. This research paper tries to prove how this has attributed to that type of company a trend that, borrowing a terminology of scientific language, may be called polymorphic. The modification of certain rules of the "ordinary" limited liability company has renewed the usual patterns about the social capital formation, and this has allowed the limited liability company to the opportunity to take diversified organizational and patrimonial structures.</p>
<p>società a responsabilità limitata - società a responsabilità limitata semplificata - natura unitaria - varianti tipologiche - questioni applicative</p>	<p>limited liability company - simplified limited liability company - unitary character of the limited liability company - typological variations - practical application issues</p>

SOMMARIO: 1. Le varianti tipologiche o “sotto-tipi”. – 2. La società a responsabilità limitata semplificata – 3. La società a responsabilità limitata a capitale ridotto – 4. Le nuove regole della società a responsabilità limitata “ordinaria” – 5. Alcune questioni applicative – 5.1 L’ammissibilità di clausole convenzionali nella società a responsabilità limitata semplificata – 5.2. La disciplina del capitale sociale in caso di perdite nella società a responsabilità limitata semplificata – 5.3 Modificazioni dell’atto costitutivo di società a responsabilità limitata semplificata, lato sensu intese - 6. Brevi cenni su una possibile ricostruzione sistematica.

1. – Il rapido evolversi degli eventi normativi dell’ultimo decennio ha restituito senz’altro piena identità alla società a responsabilità limitata, ovvero a quel tipo di

società che ha tradizionalmente sofferto un rapporto ancillare rispetto al più noto prototipo della società di capitali azionaria.

Il tema è stato ampiamente e aspramente dibattuto ma tale aspetto non è oggetto della presente trattazione e pertanto si passerà subito a trattare dell'ultimo intervento normativo in materia. In particolare, le note seguenti avranno ad oggetto un rapido esame di alcune delle norme contenute nei decreti legge: 24 gennaio 2012 n. 1; 22 giugno 2012, n. 83 e 28 giugno 2013, n. 76. I tre provvedimenti appena citati hanno introdotto nell'ordinamento una serie di varianti tipologiche, o "sotto-tipi" di società a responsabilità limitata¹. Le medesime previsioni, convertite in legge, pur non mettendo in discussione la natura unitaria della stessa società a responsabilità limitata, ne hanno, per alcuni versi, rimodulato la struttura.

In questa sede si vuol provare a dimostrare come ciò abbia attribuito a tale società una tendenza che, mutuando una terminologia propria del linguaggio scientifico, potrebbe essere definita polimorfica².

Fermo il principio di tipicità e ferma la vocazione personalistica di tale tipo sociale, che resta sempre quello nel quale «la rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci»³ rappresenta l'epicentro della disciplina giuridica, si può agevolmente sostenere che è società a responsabilità limitata quella "ordinaria", di cui all'art. 2463 c.c., ma lo è pure quella semplificata, (d'ora in avanti anche con l'acronimo – usatissimo nella prassi professionale - Srls), di cui all'art. 2463 bis c.c. e, seppure per breve tempo, lo è stata anche quella a capitale ridotto.

¹ In dottrina, senza pretese di completezza: G. FERRI JR, *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, in *CNN Notizie*, 10 aprile 2013, 1 e ss.; M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata (art. 2463 bis c.c.; art. 44 d.l. n. 83/12; d.m. giustizia 23 giugno 2012, n. 138)*, in *NLCC*, 2013, 65 ss.; P. REVIGLIONO, *La società a responsabilità limitata semplificata*, in M. Bione - R. Guidotti - E. Pederzini (a cura di), *La nuova società a responsabilità limitata*, Cedam, Padova, 2012, 637 ss.; O. CAGNASSO, *Nel limbo gli effetti del superamento della soglia*, in *Italia Oggi*, 30 agosto 2012; L. DE ANGELIS, *Srl semplificata al debutto. Si può risparmiare fino a 800?*, in *Italia Oggi Sette*, 27 agosto 2012; M. CIAN, *Srl, Srl semplificata, Srl a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. soc.*, 2012, p. 1101 ss.; F.G. NARDONE - D. BOGGIALI - A. RUOTOLO, *Regolamento della società a responsabilità limitata semplificata*, in *CNN Notizie*, Ufficio studi, 27 agosto 2012.

² V. la voce "polimòrfo" in *Vocabolario Treccani*, in www.treccani.it : «agg. [dal gr. πολύμορφος, comp. di πολυ- «poli-» e μορφή «forma» (v. -morfo)]. – 1. letter. In genere, che ha o può assumere aspetti, forme, modi di essere varî e diversi: una realtà polimorfa. 2. Nel linguaggio scientifico e tecnico (anche polimòrfico), che riguarda il polimorfismo. In partic.: a. In mineralogia, di elemento o composto chimico che può assumere, cristallizzando, strutture diverse, che presenta cioè polimorfismo. □□b. In biologia, di popolazione o di specie, animale o vegetale, che presenta fenomeni di polimorfismo» e la voce "polimorfismo", *ibidem*: «s. m. [comp. di poli- e -morfismo; in qualche sign., der. di polimorfo]. – 1. letter. In generale, l'assumere forme, aspetti, modi di essere diversi secondo le varie circostanze; possibilità di presentarsi in forme diverse. [...]».

³ V. art. 3, comma 1, lett. a), Legge 3 ottobre 2001, n. 366, "Delega al Governo per la riforma del diritto societario", in *G.U. dell' 8 ottobre 2001 n. 234*.

L'art. 3, comma 1, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27⁴ ha introdotto nell'ordinamento italiano, verosimilmente sulla falsariga di quanto già da tempo esiste sia nei paesi di common law, sia in altre realtà europee, la possibilità di costituire una società di capitali con un solo euro⁵. Nasce, infatti, poco più di un anno fa, la società a responsabilità limitata semplificata, seguita in tempi brevi dalla società a responsabilità limitata a capitale ridotto, di cui all'art. 44, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 187⁶.

Pochi mesi dopo l'entrata in vigore di queste nuove norme, l'art. 9, commi 13 – 15 ter, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 9 agosto 2013, n. 99⁷, ed in vigore dal 28 giugno 2013, ha ridisegnato i contorni della società a responsabilità limitata.

Il legislatore ha deciso di mettere mano anche alle regole della società a responsabilità limitata "ordinaria", rinnovando i consueti e già conosciuti schemi in tema di formazione del capitale sociale. La Srl a capitale ridotto è stata eliminata dal sistema giuridico (art. 9, comma 14, d.l. 28 giugno 2013, n. 76) e sostanzialmente inserita nell'alveo della Srls, e quest'ultima ha mantenuto il suo atto costitutivo predefinito e tipizzato (di cui oltre si dirà) allargando il suo campo d'azione (art. 9, comma 15, d.l. 28 giugno 2013, n. 76)

2. – Con il primo dei provvedimenti pocanzi citati (art. 3, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) è stato introdotto nel codice civile l'art. 2463 bis. Il testo attualmente in vigore di tale disposizione, come novellato dal già citato art. 9, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, contiene una disciplina eccezionale e derogatoria rispetto ad alcuni dei profili in cui si articola la disciplina della società a responsabilità limitata⁸. In particolare, rispetto:

i) alle disposizioni, dettate dall'art. 2463, comma 2, n. 4 e comma 4 e 5 c.c., che fissano le regole sul capitale nominale della società;

ii) alle regole, estranee alla disciplina societaria, che richiedono il pagamento dei diritti di bollo e di segreteria e la corresponsione dell'onorario notarile per la costituzione di una società in forma di atto pubblico.

⁴ V. d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in G.U. del 24 marzo 2012, n. 71.

⁵ Si veda in tal senso la disciplina della limited company di diritto inglese nonché la UG tedesca e la sociedad de responsabilidad limitada c.d. Exprés spagnola, sulle quali si veda la nota 52.

⁶ V. d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 187 in GU n. 147 del 26 giugno 2012 - suppl. ordinario n. 129.

⁷ V. d.l. 28 giugno 2013, n. 76 in G.U. n. 150 del 28 giugno 2013 come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 9 agosto 2013, n. 99 in G.U. n. 196 del 22 agosto 2013.

⁸ Così FERRI JR, *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata*, cit., 10. Depone in tale senso il tenore letterale dell'art. 2363 bis, comma 6, secondo cui: «[s]alvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».

La Srls è una società a responsabilità limitata costituita esclusivamente da persone fisiche, con contratto o atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, in conformità al modello tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, le cui clausole sono inderogabili. Il medesimo atto costitutivo, oltre alle generalità complete dei soci, deve indicare: la denominazione sociale, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad un euro e necessariamente inferiore all'importo di diecimila euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione (sic!); i conferimenti che dovranno essere inderogabilmente effettuati in denaro e versati all'organo amministrativo, come del resto, oggi, è per ogni Srls; l'attività che costituisce l'oggetto sociale; la quota di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, con l'espressa indicazione di quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, e le persone a cui compete; nonché, come ovvio, il luogo e la data di sottoscrizione e gli amministratori. L'art. 2643 bis c.c., infine, prevede pure che la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, nonché l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta, debbano essere indicati negli atti e nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Originariamente la Srls era stata riservata solo ai giovani infra trentacinquenni, gli stessi soci dovevano necessariamente essere anche amministratori della società ed era espressamente previsto il divieto di cedere le quote sociali a soggetti non aventi il medesimo requisito anagrafico.

Tuttavia tali presupposti non sono più richiesti dalla legge. Infatti, a partire dal 28 giugno 2013, la società a responsabilità limitata semplificata è preclusa solo ai soggetti diversi dalle persone fisiche e possono diventarne soci persone di qualsiasi età⁹. Correlativamente, è stato soppresso il divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età prima indicati. Ed ancora, è stata eliminata la condizione per la quale gli amministratori dovevano essere scelti unicamente tra i soci. Al contrario, è tuttora vigente la "tipizzazione" dell'atto costitutivo della Srls. Quest'ultimo è sempre quello approvato con d.m. 23 luglio 2012, n. 138; in esso sono tacitamente abrogate, per incompatibilità con la sopravvenuta normativa legislativa, le previsioni che fanno riferimento all'età dei soci, nonché il riferimento alla necessità che i componenti dell'organo amministrativo siano soci della società¹⁰. Le formalità di costituzione,

⁹ G.PETRELLI, *Società a responsabilità limitata semplificata*, in *Novità normative primo semestre 2013*, 13, disponibile sul sito www.gaetanopetrelli.it.

¹⁰ Lo statuto standard è, anche a seguito dell'ultima novella, quello emanato in sede di prima redazione della norma e viene di seguito riportato: *Statuto Standard di Società a responsabilità limitata semplificata: (art. 1, comma 1, Decreto del Ministro della Giustizia n. 135 del 2012)* - L'anno ..., il

compresa l'iscrizione nel registro delle imprese della Srls, come già detto, sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili, qualunque sia l'età dei soci. Restano da pagare, invece l'imposta di registro, la tassa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali e il diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio, spese, queste ultime, che, nonostante siano ridotte, assumono un certo rilievo laddove la società decida di partire con un capitale minimo, e ciò in particolare ai fini dell'attivazione dei meccanismi previsti ex lege in presenza di perdite rilevanti, di cui oltre si dirà¹¹.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2463 bis c.c., alla società a responsabilità limitata semplificata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal codice civile per la società a responsabilità limitata "ordinaria" di cui agli artt. 2462 – 2483 c.c..

3. – La società a responsabilità limitata a capitale ridotto (d'ora in avanti indicata anche con l'acronimo –usatissimo nella prassi professionale - Srlcr) è stata inserita

giorno ... del mese di ... in ..., innanzi a me ... notaio in ... con sede in ...
 è/sono presente/i il/i signore/i ... *cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza*), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I componente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione "... società a responsabilità limitata semplificata", con sede in ... (*indicazione di eventuali sedi secondarie*).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ...

3. Il capitale sociale ammonta ad € ... e viene sottoscritto nel modo seguente:

il Signor/la Signora ... sottoscrive una quota del valore nominale di € ... pari al ... percento del capitale.

4. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci o non soci scelti con decisione dei soci.

5. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ... (*eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione*), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

6. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

7. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

8. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

Il signor/la signora ... ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ... a mezzo di

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

9. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di ... fogli per ... intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore...

Firma dei componenti

Firma del notaio

¹¹ Le residue spese di costituzione consistono segnatamente nella somma pari a 168 euro dovuta per l'imposta di registro, alla quale deve aggiungersi la tassa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di 309,87 euro ed il diritto annuale fisso di iscrizione alla competente Camera di Commercio che ammonta a 200 euro.

nel nostro ordinamento, come strumento a sostegno delle imprese, per favorire la crescita del Paese. In forza dell'art. 44, comma 1, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, fermo quanto previsto dall'articolo 2463 bis c.c., la Srlcr poteva essere costituita, con contratto o atto unilaterale, da persone fisiche che avessero compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione e con capitale sociale non inferiore ad un euro e non superiore a diecimila euro.

Come già precisato, a pochi mesi di distanza dalla sua entrata in vigore, ad opera dell'art. 9, comma 14, del d.l. 28 giugno 2013 n. 76, che ha abrogato l'art. 44, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, la Srlcr è stata eliminata dal nostro ordinamento e come precisato dall'art. 9, comma 15, d.l. 76/2013 le società a responsabilità limitata a capitale ridotto, iscritte nel registro delle imprese alla data del 28 giugno 2013, sono state qualificate società a responsabilità limitata semplificate¹².

È verosimile ritenere che l'abrogazione della Srlcr sia legata alle modifiche apportate alla disciplina della Srls e della Srl "ordinaria". Ed invero, la prima ha subito una profonda ristrutturazione nei suoi elementi essenziali, potendo essere ora costituita da qualsiasi persona fisica, a prescindere dal requisito dell'età anagrafica e la seconda non prevede più, in maniera inderogabile, che al momento della costituzione della società il capitale sociale minimo sia fissato in un importo almeno pari a diecimila euro¹³.

L'art. 44, comma 1, d.l. 22 giugno 2012 n. 83 dettava due condizioni soggettive fondamentali ai fini della valida costituzione della Srlcr: potevano essere soci della Srlcr soltanto persone fisiche e che avessero (anche) già compiuto 35 anni di età alla data di costituzione della società¹⁴.

¹² La disposizione, tenuto conto del fatto che per la Srlcr non era previsto un atto costitutivo predefinito, comporta che – quantomeno nel regime transitorio e riguardo a questa particolare categoria di società – lo status di Srls venga attribuito anche a società il cui atto costitutivo non è standard. G. PETRELLI, cit., 14.

¹³ Il d.l. 76/2013 ha infatti introdotto nell'art. 2463 c.c. il nuovo comma 4 che così dispone: «L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione».

¹⁴ Con riferimento al requisito dell'età anagrafica la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 agosto 2012, a commento dell'art. 44, comma 4 bis, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, così come convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012 n. 134, che ha introdotto un'agevolazione fiscale in favore dei giovani di età inferiore a 35 anni, precisava che «al fine di favorire l'accesso ai giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità a capitale ridotto». Per tale ragione nell'interpretare il combinato disposto dei commi 1 e 4 bis dell'art. 44, d.l. 83/2012, il Ministero dello Sviluppo Economico era giunto a ritenere che la Srl a capitale ridotto potesse essere costituita sia da persone di età inferiore sia da persone fisiche di età superiore a 35 anni. Di contrario avviso era tuttavia l'opinione di parte della dottrina notarile: in tal senso è il Consiglio Notarile di Catania - commissione per l'aggiornamento professionale - in *Le società a responsabilità limitata a capitale*

Anche la Srlcr poteva essere costituita per contratto o con atto unilaterale, con conseguente piena ammissibilità della società a responsabilità limitata a capitale ridotto unipersonale.

L'atto costitutivo, redatto per atto pubblico, doveva indicare tutti gli elementi di cui al comma 2, dell'articolo 2463 bis c.c., anche se poteva prevedere che l'amministrazione della società fosse affidata a una o più persone fisiche diverse dai soci.

La Srlcr si differenziava dalla Srl "ordinaria" in termini pressoché analoghi rispetto alla Srls ma al contrario di quest'ultima non aveva un atto costitutivo standardizzato, né alcuna esenzione dal pagamento delle spese per diritti di bollo e di segreteria oltre che per onorari notarili¹⁵. Nella denominazione sociale doveva essere contenuta l'indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, il capitale sociale minimo ai fini della costituzione doveva essere almeno pari ad un euro ma non poteva superare l'importo di diecimila euro. Anche i conferimenti nella Srlcr, in fase genetica, dovevano essere effettuati unicamente in denaro e versati direttamente agli amministratori. Analogamente alla Srls era previsto a carico della società l'onere di specificare la denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa era iscritta, in tutti gli atti e nella corrispondenza della società, e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

ridotto, disponibile sul sito www.crestetto-matarrese.it, 8. Il comma 4 bis di tale art. 44 è stato anch'esso modificato: il nuovo testo prevede che "al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata". Nello stesso, e dunque favorevole alla possibilità che i soci avessero anche meno di trentacinque anni era la Massima 129 "Requisiti soggettivi e partecipazioni in Srl a capitale ridotto (art. 44 d.l. 83/2012) [5 marzo 2013]", elaborata dal Consiglio Notarile di Milano secondo la quale: «I soci fondatori di una Srl a capitale ridotto devono necessariamente essere persone fisiche, aventi un'età sia superiore che inferiore ai 35 anni. Pur in mancanza di un espresso divieto di "cessione delle quote a soci non aventi i requisiti" - al pari di quanto disposto dall'art. 2463, comma 4, c.c., per le Srl semplificate - si deve ritenere che detta norma trovi applicazione analogica, mutatis mutandis, anche nella Srl a capitale ridotto. Ne consegue che: (a) sono vietati tutti gli atti tra vivi che comportino, a qualsiasi titolo, il trasferimento delle partecipazioni sociali di una Srl a capitale ridotto a favore di un soggetto diverso da una persona fisica; (b) sono altresì vietati i medesimi atti qualora abbiano ad oggetto, oltre che il trasferimento della piena proprietà della partecipazione, anche il trasferimento o la costituzione di diritti parziali di godimento o il trasferimento della nuda proprietà da essi gravata; (c) sono parimenti vietate le operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della Srl a capitale ridotto venga attribuita a soggetti diverse dalle persone fisiche.»

¹⁵ I soci della Srlcr dovevano sostenere tutti i costi necessari ai fini della costituzione della società, in termini del tutto analoghi rispetto a quanto si verifica, di consueto, per la costituzione di una società a responsabilità limitata ordinaria.

Rispetto alla società a responsabilità limitata semplificata le differenze sostanziali erano, tutte e sole, nella scelta dei soggetti cui affidare l'amministrazione della società che al contrario di quanto avveniva originariamente per la Srls¹⁶, poteva essere rivolta anche a chi fosse estraneo alla compagine sociale, e nell'assenza di uno specifico vincolo - previsto ex lege - alla trasferibilità delle quote di partecipazione sociale¹⁷. Per quanto non espressamente previsto, ed ai fini della regolamentazione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'art. 44, comma 4, d.l. 22 giugno 2012 n. 83 prevedeva una specifica clausola di rinvio alle disposizioni previste in materia di Srl, in quanto compatibili.

4. – L'art. 9, commi 13-15 ter, d.l. 76/2013 convertito in legge con modificazione dall'art.1, l. 99/2013 oltre ad aver soppresso, come si è già evidenziato, la Srlcr, facendola sostanzialmente rientrare nella disciplina delle Srls, ha previsto la possibilità, per tutte le società a responsabilità limitata di costituirsi anche con un capitale inferiore al limite legale di diecimila euro, purché pari ad almeno un euro. Per effetto dell'ultima novella la regola eccezionale, dettata per facilitare la creazione di nuove imprese, è stata, a certe condizioni, estesa ad ogni società a responsabilità limitata da costituire.

L'art. 2463 c.c., dopo aver disposto che la Srl può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, nell'indicare quali sono gli elementi che il medesimo atto, redatto in forma pubblica, deve contenere, prevede, al numero 4), l'indicazione dell'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato. Tale previsione che sembrava non poter essere in alcun caso derogata, per effetto del comma 15 ter dell'art. 9 d.l. 76/2013, si svuota di significato e si trova a convivere con le nuove previsioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 2463 c.c..

Ai sensi della prima delle due nuove norme (art. 2463, comma 4 c.c.), l'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a diecimila euro purché almeno pari ad un euro. In tal caso, i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione (regola, quest'ultima estesa ad ogni ipotesi di costituzione di società a responsabilità limitata e di cui oltre).

Per tutte le Srl, quindi, vale il limite minimo di capitale previsto per le Srls senza le agevolazioni sui costi di costituzione per esse previste. Nel caso in cui si opti per un capitale inferiore a quello tradizionalmente noto come "il minimo", il conferimento dovrà essere effettuato esclusivamente in denaro (al pari di quanto

¹⁶ L'art. 9, comma 13, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha consentito anche nella Srls di affidare l'amministrazione a persone che non detengano una partecipazione sociale all'interno della società.

¹⁷ L'art. 44 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83 non conteneva alcun rinvio a quanto disposto dall'art. 2463 bis, comma 4 c.c. prescritto per la Srls, in forza del quale era preclusa la cessione delle quote a soci con più di trentacinque anni di età. Si precisa che l'art. 9, comma 13, lett. c), del d.l. 76/2013 ha abrogato il predetto, comma 4, dell'art. 2464 bis, c.c..

accade nella Srls).

Il conferimento deve essere versato per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione della società, e non più presso un istituto di credito, ciò indipendentemente dal fatto che si costituisca una società con un capitale inferiore a diecimila euro oppure superiore, trattandosi di una nuova regola introdotta, anch'essa dall'art. 9 d.l. 76/2013, e consacrata, come previsione generale, nel comma 4, dell'art. 2464 c.c..

L'abolizione del limite minimo di capitale sociale della srl "ordinaria", tuttavia, non è priva di conseguenze. Il nuovo comma 5, dell'art. 2463 c.c. prevede, infatti, dinanzi ad una scelta di minore capitalizzazione che per tali società venga dedotta una somma dagli utili netti risultanti dal bilancio annuale, almeno pari ad un quinto degli stessi, per formare la riserva legale prevista dall'art. 2430 c.c., e ciò fino a quando la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro¹⁸.

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio annuale per formare la riserva legale deve essere almeno pari al venti per cento degli utili (e non ad un ventesimo come generalmente accade ai sensi dell'art. 2430 c.c.) e tale meccanismo dovrà essere mantenuto fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro.

La riserva legale così formata sarà indistribuibile e disponibile solo per imputazione al capitale o per copertura di eventuali perdite. Nel caso in cui venisse utilizzata, per le ragioni di cui si è detto, dovrà essere reintegrata sempre con deduzione di un quinto degli utili netti annui.

5. – La tendenza verso il polimorfismo della Srl, dunque, si manifesta nel modo di cui si è appena detto: l'espressione vuol significare come un unico tipo sociale possa assumere aspetti, forme e strutture differenti.

In queste brevi note non si vuole dar conto dei dibattiti sorti in merito alle scelte di politica legislativa operate dal nostro legislatore, perché non è questa la sede. Da più parti ci si lamenta dell'inopportunità delle nuove regole dettate in tema di Srl "ordinaria" che finiranno con il far indebitare personalmente i soci che, con poche risorse economiche, saranno sì riusciti a costituire una società a responsabilità limitata, ma che, con buona probabilità, saranno pure costretti a far ricorso al credito per avviare la loro attività imprenditoriale¹⁹. Non si è mancato nemmeno di evidenziare come la Srls, dai confini così ampi, sarà la scelta preferita non solo dai giovani che si affacciano sul mercato, magari con una nuova iniziativa imprenditoriale²⁰, ma anche dai meno giovani che, allettati dalla possibilità di

¹⁸ A questo punto ci si potrebbe chiedere se tale previsione riguardi anche le Srls a cui si applicano per quanto non previsto dalla disciplina apposita, le norme sulle Srl "ordinarie".

¹⁹ G. VISCONTI, *La costituzione della società a responsabilità limitata, semplificata e ordinaria, dopo il "Decreto Lavoro" (Decreto Legge n.76 del 2013)*, disponibile sul sito www.diritto.it.

²⁰ Il riferimento è alle start up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con

beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle regole eccezionali dettate in materia, preferiranno dar vita ad una società semplificata e non invece ad una ordinaria, con conseguenti difficoltà quando si tratterà di operare con tale assetto organizzativo, e patrimoniale, e non più solo di costituire quella stessa società. Lasciando ad altro luogo l'analisi dell'impatto socio politico di questo nuovo modo di fare impresa, si vuole piuttosto dar conto di come alcuni profili applicativi legati a queste nuove realtà imprenditoriali siano stati affrontati dalla dottrina prima, e dalla prassi subito dopo. Il pensiero corre in particolare a tre profili di non poco momento legati non tanto alla Srl "ordinaria" ed alle sue nuove norme, quanto invece alle Srls.

5.1. – L'autonomia contrattuale dei soci che tanta importanza ha avuto nella legge delega alla riforma delle società, in materia di Srl, oggi, sembra essere stata relegata ad un ruolo assolutamente marginale a causa della standardizzazione dell'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, quasi come se fosse questo il prezzo da pagare per poter beneficiare della eliminazione del costo dell'onorario notarile.

Uno dei principali problemi connessi alla costituzione di Srls, infatti, riguarda i limiti di ammissibilità, nell'atto costitutivo, di clausole, menzioni e dichiarazioni, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto nel modello standard adottato con d.m. giustizia 138/2012, ai sensi dell'art. 2463 bis, comma 2, c.c..

La questione interpretativa sorge dal confronto tra le norme contenute nell'art. 2463 bis, commi 2 e 3 c.c., e quelle contenute nell'art. 1 d.m. giustizia 138/2012. Le prime, rispettivamente, dispongono che l'atto costitutivo della Srl semplificata «deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico» e che «[l]e clausole del modello standard sono inderogabili». L'art. 1, d.m. giustizia 138/2012, invece, al comma 1, dispone che l'atto costitutivo della Srl semplificata «è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto» e, nel successivo comma 2, precisa che «[s]i applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti».

Preliminarmente occorre chiarire che la necessaria conformità al modello tipizzato non è senz'altro messa in discussione dalla presenza di elementi che pur non facendo parte del contenuto dell'atto costitutivo della società, attengano all'aspetto meramente formale dello stesso²¹ quali le dichiarazioni e menzioni obbligatorie

modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 (in GU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208) che possono essere costituite sotto forma di Srls.

²¹ In proposito cfr. Consiglio notarile di Milano, Massima n. 127 "*Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella Srl semplificata (art. 2463-bis c.c.)*", seppure con riferimento alla formulazione originaria della norma prima dell'ultima novella, secondo la quale «L'atto notarile col quale viene

richieste dalla legge notarile in ordine all'intervento delle parti, alla loro capacità e ad altri aspetti della formazione dell'atto pubblico; le stesse appaiono del tutto legittime e verranno inserite nell'atto costitutivo nel pieno rispetto del contenuto sostanziale del modello standard predisposto dal decreto ministeriale²².

costituita una Srl semplificata ai sensi dell'art. 2463 bis c.c. può contenere, oltre a quanto espressamente previsto nel modello standard tipizzato, adottato con d.m. Giustizia 138/2012: (a) le dichiarazioni, le menzioni e le attestazioni di carattere formale, con particolare riguardo a quelle richieste dalla legge notarile in ordine all'intervento delle parti, alla loro capacità e ad altri aspetti della formazione dell'atto pubblico; (b) le dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, quali ad esempio l'indicazione dell'indirizzo della sede sociale, ai sensi dell'art. 111-ter disp.att.c.c., o l'indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali; (c) le clausole meramente riproduttive di norme di legge, quand'anche redatte in documento separato, eventualmente contenente anche gli elementi non contingenti e transitori dell'atto costitutivo. La presenza di clausole convenzionali aggiuntive - ove compatibili con la disciplina generale della Srl e con la disciplina della Srl a capitale ridotto - non incide sulla legittimità dell'atto costitutivo né sulla validità delle clausole stesse. Non si ritiene in ogni caso che si collochino al di fuori del perimetro del modello della Srl semplificata, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 2, d.m. Giustizia 138/2012, le eventuali clausole concernenti la durata della società, la scelta del modello di amministrazione (collegiale, unipersonale, pluripersonale congiunta o disgiunta) e la previsione della possibilità di decisioni non assembleari.»

²² In tal senso è la massima 127 del Consiglio notarile di Milano che nella motivazione evidenzia come «Oltre al tema dell'assenza di ogni riferimento all'intestazione "REPUBBLICA ITALIANA". Il modello standard tipizzato non prende in considerazione l'ipotesi che socio della Srl semplificata sia un incapace che non può intervenire personalmente in atto o per cui è comunque richiesta l'assistenza di un curatore o di un amministratore di sostegno. Ancora, qualora non fossero consentite modifiche al modello standard tipizzato, la Srl semplificata non sarebbe accessibile a persone che non conoscono la lingua italiana, a soggetti interamente privi dell'udito, ai muti e ai sordomuti». Nell'ambito di un inquadramento più generale, si pone il tema della possibilità che sia necessario l'intervento dei testimoni ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 48 della l. 89/1913, che, invece, non sono contemplati nel modello ministeriale e discorso analogo viene riproposto per i fidejacenti di cui all'art. 49 l. 89/1913. Infine, nel modello standard tipizzato mancano i riferimenti al distretto notarile nel cui ruolo è iscritto il notaio. La massima affronta i problemi di compatibilità legati al modello *standard* con riferimento alla necessaria indicazione del domicilio delle parti, mentre, con formula più ampia, l'art. 51 n. 3 della l. 89/1913 dispone che debba essere fornita indicazione, alternativamente, della residenza o del domicilio delle parti; dell'accertamento dell'età anagrafica delle parti; della necessaria redazione dell'atto costitutivo richiesta dal modello con mezzi elettronici da persona di fiducia del notaio nonché della menzione richiesta dall'art. 51 n. 9 della l. 89/1913, il quale dispone che si debba fare menzione «dei fogli di cui consta l'atto e delle pagine scritte», che non potrebbe essere derogata da una norma regolamentare precisando in ogni caso che ciò comunque non emerge dal tenore letterale del modello. Altra tipologia di dichiarazioni o menzioni che non fanno parte del contenuto sostanziale dell'atto costitutivo della società è rappresentata dalle "dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, quali ad esempio l'indicazione dell'indirizzo della sede sociale, ai sensi dell'art. 111ter disp.att.c.c., o l'indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali". In merito ad essi non sembra possibile impedire l'integrazione del modello standard con dichiarazioni che sono utili o necessarie per l'iscrizione della società nel registro delle imprese. Ulteriore tipologia di elementi che possono essere contenuti nell'atto pubblico mediante il quale viene costituita una Srls concerne le "clausole meramente riproduttive di norme di legge, quand'anche queste siano redatte in un documento separato, eventualmente contenente anche gli elementi non contingenti e transitori dell'atto costitutivo". Infine stando alla citata motivazione alla Massima n. 127: « [n]ulla sembra ostare alla redazione di uno "statuto" in un documento separato, ovviamente allegato all'atto costitutivo e facente parte integrante

Più articolata, invece, appare la questione legata alla possibilità di inserire nell'atto costitutivo di una Srls clausole che integrino il contenuto dell'atto costitutivo determinato dal modello tipizzato²³.

Tra queste occorre distinguere le clausole che riempiono il contenuto standardizzato dell'atto costitutivo, collocandosi negli spazi residui lasciati dal medesimo modello all'autonomia dei soci (quali le opzioni in merito alla scelta di un organo amministrativo unipersonale o pluripersonale, alla scelta di avvalersi anche della modalità extra-assembleare per le decisioni dei soci, piuttosto che alla durata a tempo indeterminato della società), e che risultano pacificamente ammesse, da quelle che si collocano al di fuori di questo margine di autonomia e che, pur essendo compatibili con la disciplina legale della Srl "ordinaria", integrano il modello previsto per la Srls²⁴.

Con riguardo alle prime non si pongono questioni di particolare rilievo, in proposito è solo il caso di precisare che tali clausole non rappresentano una deroga o una integrazione al modello standard tipizzato, limitandosi più semplicemente ad intervenire con previsioni che lo stesso modello lascia, per così dire, in bianco. In tutti gli altri casi di integrazione delle regole previste nel modello, invece, la dottrina appare sostanzialmente divisa²⁵.

del medesimo ai sensi dell'art. 2328, comma 3, c.c. (ritenuto pacificamente applicabile, sotto questo aspetto, anche alle Srl, come testimoniato anche dalla prassi assolutamente dominante sia prima che dopo la riforma del 2003). Laddove si redigesse uno "statuto" separato, quest'ultimo potrebbe ovviamente limitarsi ad "estrarre" dal modello standard di atto costitutivo le sole clausole aventi natura di "norme durevoli" che regolano l'organizzazione societaria dopo la costituzione[...] e non le clausole dell'atto costitutivo che presentano natura "contingente" [...].

²³ Sugli interventi di carattere meramente formale si veda: Comitato triveneto dei notai, Orientamento R.A.1, settembre 2012, secondo il quale il modello standard «deve ritenersi immutabile per quanto riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso prevista ma non anche in relazione alle formule dell'atto pubblico proposte (...). Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque utilizzare le formule dell'atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali».

²⁴ Quali potrebbero essere, ad esempio - riprendendo il ragionamento contenuto nella motivazione della Massima 127 del Consiglio Notarile di Milano, già richiamata - le clausole che prevedono limiti alla circolazione delle quote, ipotesi convenzionali di recesso o di esclusione, quorum rafforzati per le decisioni dei soci o per le decisioni dell'organo amministrativo o particolari regole in tema di distribuzione degli utili.

²⁵ Favorevole alla derogabilità, sempre nei limiti della compatibilità della disciplina della Srls è la citata Massima 127 del Consiglio Notarile di Milano, seppure con riferimento alla formulazione originaria della norma prima dell'ultima novella, la quale nella motivazione nega che si possa giungere alla una qualificazione in termini di *illegittimità* della clausola dell'atto costitutivo o dello statuto della Srl semplificata. A sostegno richiama una nota del Ministero della giustizia prot. N. 43644 del 10 dicembre 2012 nella quale si afferma «che l'atto costitutivo e lo statuto delle società [a responsabilità limitata semplificate] ben possano essere integrati dalla volontà negoziale delle parti» e che «appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l'autonomia negoziale rimettendo ad un normativa regolamentare l'individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento della società, senza peraltro che la

Il relativo dibattito si fonda sulla corretta interpretazione del citato comma 2, dell'art. 1, d.m. giustizia 138/2012. Tale disposizione prevede che alla Srls si applichino, per quanto non regolato dal modello standard, le disposizioni relative alla società a responsabilità limitata, ove non derogate dalla volontà delle parti. Facile immaginare, dunque, come l'inciso rivolto alla “*volontà delle parti*” abbia generato in dottrina interpretazioni piuttosto discordanti, laddove alle impostazioni restrittive si sono contrapposte le teorie più liberali.

All'indomani dell'ultima novella di cui al d.l. 76/2013, non è mancato chi ha ritenuto che la previsione dell'inderogabilità delle clausole (art. 2463 bis, comma 3, c.c.) abbia messo la parola fine al controverso tema della modificabilità pattizia delle formule contenute nel decreto ministeriale²⁶. A sostegno dell'impostazione negativa si pone, indubbiamente, oltre al dato letterale di cui all'art. 24363 bis, comma 3, c.c., il tema della derogabilità della legge da parte di una norma di rango secondario, evidentemente inammissibile: il decreto ministeriale, infatti, finirebbe con l'interferire col sistema delineato dalla disciplina di livello primario ed il che non potrebbe darsi²⁷. Inoltre, se il notevole abbattimento dei costi di costituzione della Srls si giustifica proprio in ragione dell'adozione di un atto costitutivo standard, non si vede come si possa poi intervenire nel senso di prevedere clausole convenzionali beneficiando allo stesso tempo dell'azzeramento dei costi professionali di costituzione. In questo senso, la citata norma, contenuta nel decreto ministeriale, viene intesa come una mera ripetizione dell'ultimo comma dell'art. 2463 bis c.c.²⁸. Al più, una deroga convenzionale potrebbe, per taluni, essere contenuta in un atto negoziale parasociale²⁹.

selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata con la formulazione dei criteri e principi volti a confermare il modello inderogabile di costituzione dell'ente».

²⁶Così A. BUSANI, *Srl ordinaria con capitale minimo*, in *Il sole 24 ore*, 14 agosto 2013, disponibile sul sito www.ilsole24ore.com.

²⁷ Si veda M. CIAN, *Srl, Srl semplificata, Srl a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, *cit.*, 1113, secondo il quale è «evidente che residuano spazi modestissimi di operatività alla disposizione contenuta nell'art. 1 del decreto (...) la quale (stante, oltretutto, il rango che occupa) non può interferire con il sistema tipologico delineato dalla disciplina di livello primario».

²⁸ In tal senso C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl semplificata e a capitale ridotto*, Maggioli Ed., Santarcangelo di Romagna, 2012, 38 secondo i quali «non ci sono problemi se quest'ultima espressione [art. 1, comma 2, d.m. 138/2012] si intende come meramente ripetitiva dell'ultimo comma dell'art. 2463-bis c.c.. Ma se invece si intendesse nel senso che l'atto costitutivo standard possa essere integrato “a piacimento”, vi sarebbero almeno due problemi: da un lato il tema della derogabilità della legge da parte di un regolamento, evidentemente inammissibile; d'altro lato il fatto che questa società è stata concepita prevedendo un notevole abbattimento dei costi di costituzione e, in particolare, l'azzeramento di quelli professionali, proprio perché l'adozione di un atto costitutivo standard comprime la prestazione professionale. Sarebbe una grossa contraddizione, dunque, se si rivelasse legittima una Srls con atto costitutivo e statuto fuori dallo standard».

²⁹ Favorevole, invece, ad una previsione parasociale, seppure con riferimento alla formulazione originaria della norma prima dell'ultima novella, è CIAN, *op. cit.*, 1114, per il quale «la volontà delle parti, suscettibile di determinare la disapplicazione delle norme codicistiche, non è e non può essere una volontà espressa in sede statutaria, ma può, se di per sé idonea a produrre tale effetto collocandosi

La tesi più liberale, invece, all'obiezione legata all'argomento formale, che pure ritiene corretto, risponde rilevando come la scelta del legislatore di intervenire, pressoché in pari data³⁰, sia con un atto normativo primario sia con il citato decreto ministeriale, dovrebbe intendersi non come una mera ripetizione del contenuto della norma primaria in quella secondaria, ma, al contrario, quale espressione della volontà di ammettere deroghe convenzionali al modello tipizzato, seppure a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello stesso e sempre nel pieno rispetto delle finalità specifiche della Srls. L'interpretazione restrittiva dell'obbligo di conformità, peraltro - secondo questa diversa ricostruzione - «snaturerebbe le caratteristiche e le funzioni proprie del tipo sociale a responsabilità limitata che si caratterizza per una sostanziale apertura alla pluralità di varianti organizzative»³¹.

Ad ogni buon conto, e volendo inquadrare la questione in termini più generali, l'interpretazione sistematica delle norme induce a ritenere che il richiamo alla «volontà delle parti» contenuto nella norma di rango secondario, coordinato con l'inderogabilità di cui all'art. 2463 bis, comma 3, c.c., vada inteso nel senso dell'incompatibilità di tutte quelle clausole che non si allineano alle previsioni eccezionali volute per la Srls. Venuto meno il requisito soggettivo legato all'età dei soci, con il relativo divieto di cessione ai soggetti che avessero superato i trentacinque anni di età, nonché la necessità che l'amministrazione venisse affidata ai soci, la Srls ha già ampliato i suoi confini. Tuttavia, l'inderogabilità legata i) alla compagine

al di fuori dell'atto costitutivo, certamente produrlo anche nel sub modello semplificato; in altre parole, in quanto la disciplina del tipo possa venire in generale derogata da un atto negoziale non consacrato in una clausola statutaria, la deroga è permessa anche nella Srl semplificata». In senso restrittivo rispetto anche ad una previsione che si collochi al di fuori dello statuto è F. TASSINARI, *Società a responsabilità limitata (SRL, artt. 2463 ss. c.c.), società a responsabilità limitata semplificata (SRLS, art. 2463 - bis c.c.), società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR, art. 44 d.l. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 2012, n. 134), 30 ottobre 2012*, disponibile sul sito www.consigionotariletorino.it, 20-23 secondo cui: « [a]d avviso di chi scrive, (...) per valorizzare la scelta sistematica di fondo compiuta dal legislatore (...) si può ipotizzare che il divieto riguardi sia il "sociale" sia il "parasociale" avente un valore organizzativo, idoneo cioè a definire le regole di produzione dell'attività sociale e di imputazione dei relativi risultati, mentre non si estenda a ciò che, essendo privo di tale rilievo organizzativo, appare come meramente contrattuale, destinato cioè a produrre effetti come contratto di scambio e non alla stregua di una pattuizione modificativa, seppure con effetti soltanto tra le parti, della sostanza del contratto sociale», quindi «sembra corretto ritenere che la disciplina dettata dal legislatore in tema di SRLS limiti non solo l'autonomia statutaria, bensì, in maniera più pregnante, la stessa autonomia privata dei soci».

³⁰ Ed invero, l'originaria formulazione dell'art. 2363 bis c.c. è del 22 giugno 2012 ed il d.m. è del 23 giugno 2012. In tal senso, si veda la motivazione alla citata Massima 127 del Consiglio Notarile di Milano.

³¹ In tal senso è la circolare di Assonime, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, Circolare n. 29/2012, 18. In senso liberale si vedano anche P. REVIGLIONE, *La società a responsabilità limitata semplificata*, cit., 658 e M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata (art. 2463 bis c.c.; art. 44 d.l. n. 83/12; d.m. giustizia 23 giugno 2012, n. 138)*, cit., 78 il quale ritiene che le «parti possano in sede di costituzione integrare il modello purché le integrazioni non siano in contrasto con quanto stabilito dalla legge in modo non derogabile e dalle previsioni del modello».

sociale che dovrà essere formata solo di persone fisiche; ii) ai conferimenti che dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro³²; iii) all'ammontare del capitale sociale che dovrà necessariamente essere inferiore a diecimila euro e più in generale alla conformazione dell'atto costitutivo alle regole del modello tipizzato, resta ferma. In altri termini, l'inderogabilità di cui al comma 3, dell'art. 2463 bis c.c. sembra doversi tradurre nell'incompatibilità delle regole comuni dettate in tema di Srl con quelle eccezionali volute per il "sotto-tipo" della Srls³³.

Sotto altro profilo, è verosimile ipotizzare che una deroga convenzionale rispetto al modello non darebbe luogo all'invalidità delle relative clausole, bensì determinerebbe semplicemente il venir meno dei presupposti che consentono l'applicazione delle disposizioni agevolative riservate alla Srls, con conseguente qualificazione in termini di Srl "ordinaria"³⁴, che all'indomani del d.l. 76/2013 potrà essere costituita con un capitale ridotto in virtù delle previsioni contenute nei commi 4 e 5 del nuovo art. 2463 c.c..

5.2. – Risolta in questi termini la prima questione, e prima di avviare la conclusione di queste brevi considerazioni a proposito del tipo di società notoriamente più diffuso nel tessuto economico italiano, è solo il caso di precisare che le nuove regole dettate per la Srls non contengono una disciplina specifica per quanto riguarda la riduzione del capitale sociale.

In proposito, la dottrina si è interrogata in merito all'applicabilità, nelle società semplificate, della disciplina prevista nelle Srl "ordinarie" per il caso di riduzione obbligatoria del capitale per perdite superiori a un terzo (art. 2482 bis c.c.) e della normativa prevista in caso di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale (art. 2482 ter c.c.).

Il quesito ruota intorno al valore da attribuire all'inciso "*in quanto compatibili*" contenuto nell'art. 2463 bis, ultimo comma, c.c.: ragionando in termini di compatibilità la risposta è senz'altro positiva, in caso contrario, si dovrà optare per

³² In tal senso è l'orientamento del Consiglio Notarile di Milano, elaborato, tuttavia, in data anteriore all'ultima novella di cui al d.l. 76/2013, nella Massima 130 "*Ambito di applicazione dell'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella Srl semplificata e nella Srl a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012) [5 marzo 2013]*" secondo la quale: «L'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro si applicano in tutti i casi di costituzione sia di Srl semplificate che di Srl a capitale ridotto. Tale obbligo e tale divieto, tuttavia, non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale di Srl semplificate o Srl a capitale ridotto, nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la forma di Srl semplificata o Srl a capitale ridotto. Le operazioni di aumento di capitale in tali sotto-tipi di Srl, pertanto, sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la Srl "ordinaria"».

³³ Di "sotto-tipo" parlano la citata circolare Assonime, *La società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, Circolare n. 29/2012, 18 e la Massima 132 del Consiglio Notarile di Milano, sulla quale si vedano le note 43, 47 e 48.

³⁴ In tal senso FERRI JR, *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata*, cit., 9.

l'inapplicabilità di tali norme alla Srls.

La ricostruzione che allo stato appare prevalere in dottrina (formatasi, tuttavia, nel vigore dell'originaria formulazione dell'art. 2463 bis c.c.) ritiene pienamente applicabile, anche nella società a responsabilità limitata semplificata, la disciplina degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c., seppure con riferimento al diverso limite legale minimo del capitale sociale, pari a un euro, anziché a diecimila³⁵.

Vero è che discutere dell'applicazione degli artt. 2482 bis e ter c.c. con un capitale sociale pari ad un euro, o poco più, assume una valenza del tutto peculiare considerando che già all'indomani della sua costituzione la società, nonostante la notevole riduzione delle spese, potrebbe già avere perdite "rilevanti" laddove, in presenza di un capitale minimo, le medesime spese non siano poste a carico dei soci ma della società³⁶. La società, in altri termini, si troverebbe, in un numero significativo di casi, in una situazione patrimoniale tale da determinare la necessità dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. sin dal momento della sua costituzione³⁷, e chi ritiene che la disciplina ordinaria sia inapplicabile in tali società fonda il proprio convincimento su questi aspetti pratici³⁸.

Tuttavia, con la Srls, il legislatore ha previsto delle regole eccezionali solo per alcuni tratti di disciplina e non avendo introdotto alcuna disposizione ad hoc per quanto riguarda la riduzione del capitale sociale, non vi è ragione di disapplicare la disciplina di diritto comune nei casi in cui la legge, pur riducendo, anche significativamente, l'ammontare del capitale minimo legale, non deroga espressamente al sistema delle regole sulle operazioni sul capitale. Nel caso di specie

³⁵ In tale senso, seppure con riferimento alla disciplina vigente prima del d.l. 76/2013, si veda la Massima 131 del Consiglio Notarile di Milano "*La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella Srl semplificata e nella Srl a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012) [5 marzo 2013]*" secondo la quale: «La disciplina degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. trova piena applicazione anche nelle Srl semplificate e nelle Srl a capitale ridotto, con riferimento al diverso limite legale minimo del capitale sociale, pari a euro 1, anziché euro 10.000».

³⁶ Come già specificato, per costituire una Srls alcune spese di costituzione, seppure esigue, restano ferme. Sono a carico dei soci o della società, infatti: l'imposta di registro (pari a 168 euro), la tassa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali (309,87 euro) il diritto annuale fisso di iscrizione alla competente Camera di Commercio (200 euro).

³⁷ Così P. REVIGLIONE, *La società semplificata a responsabilità limitata: un "buco nero" nel sistema delle società di capitali*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 4, 24.

³⁸ Si è anche richiamata in proposito la scelta del legislatore effettuata, in altro contesto, quando ha previsto il prolungamento del periodo in cui le perdite possono essere portate a nuovo. Il riferimento è alla disciplina delle start up innovative, di cui agli artt. 25 ss. d.l. 179/2012, ed in particolare all'art. 26, comma 1, d.l. 179/2012. In tal senso si veda il riferimento contenuto nella motivazione della Massima 131 del Consiglio notarile di Milano. Ma al riguardo si veda RESCIGNO, *op. cit.*, 80, secondo il quale, proprio con riferimento alla disciplina dettata in materia di start-up, «sembra che il legislatore, consapevolmente, abbia voluto fermarsi un passo prima della scelta più radicale e cioè quella dell'abolizione della necessità di un capitale sociale e abbia comunque voluto mantenerne in pieno l'applicabilità della disciplina [della riduzione del capitale per perdite], non tanto come un feticcio, quanto come elemento ancora coesistente per delineare il sistema dell'esercizio informale societaria dell'attività di impresa».

la disciplina applicabile sembra dover essere esattamente quella dettata dagli artt. 2482 bis e ter c.c., con l'unica peculiarità che il capitale minimo da considerare sarà pari ad un euro³⁹.

Del resto, le norme in materia di riduzione del capitale al disotto del limite legale, come è noto, assumono un ruolo centrale anche per finalità diverse ed ulteriori rispetto alla modifica della posta contabile probabilmente più importante del bilancio. Si pensi, in effetti, al ruolo che le stesse ricoprono ai fini della determinazione del momento dello scioglimento della società. A detti fini, non rileva quale sia la misura del limite minimo al là del quale una società a responsabilità limitata, seppure semplificata, non possa validamente operare. Indipendentemente dal valore di tale limite minimo, occorrerà in ogni caso attivare i meccanismi voluti dal legislatore⁴⁰. Anche per tale ragione la tesi che ritiene inapplicabile l'art. 2482 bis c.c. alle società a responsabilità limitata semplificate perde di pregio⁴¹.

5.3. – Infine, merita un cenno in questa sede l'esame delle regole da seguire per apportare modificazioni all'atto costitutivo della società a responsabilità semplificata, ed in particolare delle regole da seguire nel caso in cui si intenda attuare una modifica da Srls a Srl "ordinaria", partendo dall'assunto, pressoché pacifico, che di trasformazione non si tratti⁴².

Con riguardo al primo profilo considerato, non pare si possa dubitare della possibilità che la Srl semplificata modifichi il suo atto costitutivo, mantenendo la sua originaria qualificazione. In assenza di una disciplina derogatoria, e in virtù dell'espresso rinvio alle disposizioni comuni della Srl, la società semplificata, pur continuando ad essere assoggettata alla regola del capitale minimo di un euro, e non superiore a diecimila, ed all'obbligo di pubblicità relativo all'inserimento della specificazione "semplificata" nella denominazione sociale, non incontra alcuna preclusione in merito alla possibilità di apportare al suo atto costitutivo tutte quelle modifiche che non facciano venir meno i requisiti previsti, inderogabilmente, dalla

³⁹ In tal senso si veda A. BUSANI - C.A. BUSI, *La Srl semplificata (Srls) e a capitale ridotto (Srlcr)*, *Le Società*, 2012, 1318, secondo i quali: «se, nella Srl, il concetto di perdita rilevante (...) matura partendo dal presupposto che la Srl in questione abbia il proprio capitale sociale stabilito in un dato valore nominale e che il minimo di legge sia fissato in 10mila euro, nel caso della Srls e della Srlcr si dovrà semplicemente partire dal presupposto che si tratta di società con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro e che il minimo di legge è, appunto, stabilito in un solo euro».

⁴⁰ Come correttamente rilevato in dottrina, la Srls non può definirsi una società a capitale assente e l'operatività del sistema normativo dedicato al capitale sociale non subisce conseguentemente restrizioni. In tal senso si veda CIAN, *op. cit.*, 1122.

⁴¹ Il medesimo discorso vale non solo per i casi di riduzione obbligatoria ma anche per quelli di riduzione volontaria, con conseguente applicazione delle norme contenute nell'art. 2482 c.c., col medesimo correttivo del "limite minimo" pari ad un euro.

⁴² In tal senso, e senza pretese di completezza, si vedano: RUOTOLO - D. BOGGIALI, *Trasformazione di s.n.c. in Srl a capitale ridotto*, in *CNN Notizie*, 10 aprile 2013, A. BUSANI - C.A. BUSI, *La Srl semplificata (Srls)*, cit., 1307; REVIGLIONE, *La società a responsabilità limitata semplificata*, cit., 640; FERRI JR, *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata*, cit., 10.

legge⁴³.

In virtù del rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2643 bis c.c. alle regole della Srl "ordinaria" tali modificazioni dovranno essere assunte con decisione dei soci secondo il metodo collegiale, dovranno risultare da atto pubblico e saranno soggette a controllo di legittimità notarile nonché agli adempimenti pubblicitari dei cui all'art. 2436 c.c.⁴⁴.

Passando rapidamente al secondo profilo evidenziato, ovvero al caso in cui si intenda attuare una modifica da Srls ad Srl "ordinaria", come già precisato, non trattandosi di una trasformazione di società, la questione assume tratti non dissimili da quelli indicati con riferimento alle altre modifiche dall'atto costitutivo, con l'unica variante che nel caso di specie la Srls assumerà le caratteristiche distintive della Srl "ordinaria".

All'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 2363 bis c.c., la dottrina si è fin da subito interrogata in merito alla natura di tale disposizione chiedendosi se la stessa avesse introdotto un nuovo tipo di società o più semplicemente una variante tipologica. La collocazione della norma, il rinvio alle disposizioni contenute nel Capo VII del Libro V del Codice civile, dedicato alla Srl, hanno indotto a pensare che non si trattasse un nuovo tipo sociale. Piuttosto, si è di fronte ad un complesso di regole eccezionali rispetto alla disciplina ordinaria la cui applicabilità è legata alla presenza nell'atto costitutivo di alcuni precisi elementi⁴⁵. Di tal che, nel momento in cui una Srls decida di eliminare quei precisi elementi dal suo atto costitutivo, mediante modificazione dello stesso, perderà la relativa qualifica e potrà atteggiarsi ad Srl "ordinaria"⁴⁶.

⁴³ In tal senso la motivazione della Massima 132 del Consiglio Notarile di Milano, di cui infra, che a titolo esemplificativo fa riferimento alla denominazione, all'oggetto sociale ed al capitale sociale (sia in aumento che in riduzione, nel rispetto degli anzidetti limiti); al numero minimo e massimo degli amministratori, al modello di amministrazione, alla durata, nonché ogni altra regola circa il funzionamento della società e i diritti dei soci.

⁴⁴ Con riferimento alle modificazioni statutarie della Srls, seppure con riferimento al regime in vigore prima del d.l. 76/2013 e dunque ancora con riferimento alla Srls ed alla Srlcr si veda la prima parte dell'orientamento elaborato dal Consiglio Notarile di Milano nella Massima 132 *Modificazioni statutarie e "trasformazione" di Srl semplificata e Srl a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012) [5 marzo 2013]*: «L'assemblea dei soci di Srl semplificate e di Srl a capitale ridotto può legittimamente deliberare, mantenendo la propria "forma" giuridica originaria, tutte le modificazioni dell'atto costitutivo che siano compatibili con l'insieme delle regole e dei limiti che caratterizzano l'uno o l'altro sotto-tipo. Siffatte modificazioni sono assoggettate alla medesima disciplina delle modificazioni dell'atto costitutivo delle Srl "ordinarie" [...]». Nel senso del testo è la motivazione della Massima.

⁴⁵ FERRI JR, *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata*, cit., 10.

⁴⁶ In tal senso si veda l'orientamento elaborato dal Comitato triveneto dei notai, seppur prima del d.l. 76/2013, *Orientamento R.A.4 - settembre 2012 -*, secondo il quale «qualora il mutamento del modello Srl semplificata avvenga con l'adozione di quello di Srl a capitale ridotto o di Srl ordinaria non si ponga in essere una "trasformazione" in senso tecnico, in quanto la Srl semplificata e la Srl a capitale ridotto costituiscono dei sotto tipi della Srl ordinaria, e non dei tipi autonomi, essendo le stesse soggette, per quanto non espressamente derogato, alla disciplina legale di quest'ultima. A quanto sopra

Perché possa perfezionarsi il passaggio, definito da taluni “evolutivo”⁴⁷, adesso non è più nemmeno necessario che il capitale risulti contestualmente aumentato a un importo almeno pari a diecimila euro. Ed invero, in applicazione delle nuove regole dettate dall’art. 2463, comma 4 e 5, c.c., vi sarebbe solo la necessità che i conferimenti siano versati per intero agli amministratori e che si seguano le regole di accantonamento di parte degli utili netti di cui all’art. 2463, comma 5, c.c..

In ogni caso, un eventuale aumento, pari o superiore a diecimila euro, che potrà essere gratuito o oneroso, ed in tale ultima eventualità in denaro o in natura, sarà sempre “a servizio” della modifica predetta. Nel caso di aumento a pagamento da liberarsi con conferimenti in natura, il capitale sottoscritto dovrà, come di consueto, essere interamente liberato, previa adozione dell’ulteriore modifica statutaria in merito alla possibilità di effettuare conferimenti di tal fatta, oppure, se in denaro, dovrà essere interamente sottoscritto e versato in misura pari al venticinque per cento da ciascun socio, a meno che, ovviamente, si tratti di società con unico socio.

Oltre che di modifica in senso “evolutivo” non può tacersi la possibilità che una modificazione dell’atto costitutivo avvenga pure in senso “regressivo” e dunque da Srl “ordinaria” ad Srls⁴⁸. Il caso, verosimilmente, sarebbe quello di una Srl “ordinaria” che viene a trovarsi in una delle ipotesi di cui agli artt. 2482 bis, ultimo comma, o 2482 ter c.c., piuttosto che in un caso di riduzione volontaria di cui all’art. 2482 c.c. e che decida di adottare le regole della Srls.

consegue che il mutamento del modello di Srl semplificata in quello di Srl a capitale ridotto o di Srl ordinaria avviene senza che trovino applicazione le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., mentre in tutti gli altri casi di mutamento del tipo troverà sempre applicazione la disciplina legale sulle trasformazioni».

⁴⁷ In tal senso è la già citata motivazione della Massima 132 Consiglio Notarile di Milano. La seconda parte della Massima, il cui riferimento è oggi da intendersi solo alla Srls, dedicata alle modifiche in commento, così recita:«[...]Si reputa altresì ammissibile l’adozione di modificazioni statutarie che comportino il passaggio da un sotto-tipo all’altro (da Srl semplificata a Srl a capitale ridotto e vice versa) o il passaggio da uno di tali sotto-tipi alla forma giuridica della Srl “ordinaria” ovvero ancora il passaggio inverso, da Srl “ordinaria” a uno di tali sotto-tipi. A tal fine è necessario che: (i) l’atto costitutivo (o lo statuto, ove sussistente) risultante da siffatte modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione ; (ii) siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci, richiesti dalla legge in sede di costituzione del modello di destinazione. Il passaggio da Srl semplificata o da Srl a capitale ridotto alla forma di Srl ordinaria richiede necessariamente il contestuale aumento del capitale sociale sino a un ammontare di almeno euro 10.000 - a titolo gratuito o a pagamento - con modalità analoghe a quanto avviene in caso di trasformazione di una Srl (con capitale inferiore a euro 120.000) in s.p.a., senza che a tal fine risulti necessario accertare il valore del patrimonio sociale mediante una relazione di stima. [...]».

⁴⁸ In tal senso l’ultima parte della Massima 132, più volte richiamata, secondo la quale: «[...]Nel caso inverso di passaggio da Srl “ordinaria” a uno dei due sotto-tipi, è d’altro canto necessario ridurre il capitale sociale a un importo inferiore a euro 10.000. Ne consegue che il passaggio al sotto-tipo prescelto può essere deliberato: (a) con efficacia immediata (salva l’iscrizione nel registro delle imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi dell’art. 2482 ter c.c.; (b) con efficacia subordinata al decorso del termine di novanta giorni di cui all’art. 2482, comma 2, c.c. (e alle altre condizioni ivi previste), qualora alla riduzione del capitale sociale risulti applicabile la disciplina dettata dal citato art. 2482 c.c.».

Tale modifica con riferimento alla disciplina previgente rispetto all'ultima novella di cui al d.l. 76/2013, pur discussa, non destava particolari perplessità⁴⁹. Attualmente, il passaggio da Srl ad Srls suscita maggiori dubbi: con le nuove regole del capitale dettate in tema di Srl "ordinaria", l'unico motivo per cui una Srl "ordinaria" dovrebbe voler optare per l'applicazione della variante tipologica di Srls di cui all'art. 2463 bis c.c. sarebbe quello di volersi sottrarre alle regole di cui all'art. 2463, comma 5, c.c. relative alla necessità di accantonare almeno un quinto degli utili netti annuali per formare la riserva legale, fino a quando la stessa non raggiunga, insieme con l'ammontare del capitale sociale, l'importo di diecimila euro.

Vero è, come sosteneva la dottrina e la prassi notarile seppure prima della modifica degli ultimi due commi dell'art. 2463 c.c., che non si ravvisano ragioni per escludere che siffatta riduzione possa rappresentare un adeguato rimedio alla presenza di perdite che abbiano ridotto il patrimonio netto di una Srl ordinaria, oppure nei casi in cui una Srl intenda procedere ad una riduzione ai sensi dell'art. 2482 c.c., con l'unica precisazione che in tale eventualità la delibera di adozione delle regole di cui all'art. 2463 bis c.c. non potrà essere adottata con effetto immediato, dovendosi attendere il decorso del termine di novanta giorni di cui all'art. 2482, comma 2, c.c., nonché il verificarsi delle altre condizioni previste da questa disposizione.

Le perplessità di ordine logico aumentano sensibilmente laddove si ritenesse condivisibile la tesi secondo cui la previsione di cui all'art. 2363, comma 5, riguardi anche le Srls (a cui si applicano per quanto non previsto dalla disciplina apposita, le norme sulle Srl "ordinaria").

Se in linea di diritto non sembra che vi siano ostacoli nell'ammettere una modifica che renda la Srl "ordinaria" una società semplificata, fermo restando che in tale ipotesi la società non beneficerebbe di alcuna riduzione delle spese di costituzione, essendo prevista solo in quella sede, di fatto, trovando applicazione le medesime regole poste a tutela della consistenza patrimoniale richiesta alla società a responsabilità limitata "ordinaria" tale modifica avrebbe un effetto pratico piuttosto ridotto, ciò peraltro con l'aggravio per i soci di doversi attenere ad un atto costitutivo standardizzato.

6. – Dopo aver delineato, nel modo in cui si è detto, i termini della questione sembra debba essere rivolta una brevissima conclusione in merito alla prospettata tendenza della Srl ad assumere una varietà di forme, nella sostanziale unitarietà tipologica.

La scelta del legislatore sembra essere stata quella di accogliere le istanze

⁴⁹ Del resto già nel vigore dell'originaria formulazione dell'art. 2463 bis si veda l'opinione di M. CIAN, cit., 1108 che esclude il passaggio da Srl "ordinaria" a Srl semplificata, ritenendo che la Srls sia «marcatamente caratterizzata come forma di start up» e quindi «irrecuperabile per iniziative già in essere».

provenienti dal sistema economico in ordine all'inadeguatezza delle tradizionali regole di costituzione della Srl, per far fronte alle esigenze di crescita del Paese, anche nell'ottica di consentire alla nostra economia di essere più attrattiva per gli investitori esteri⁵⁰.

Il legislatore è intervenuto in questa direzione rinnovando un soggetto giuridico già noto nell'ordinamento⁵¹, nel senso di consentire a quest'ultimo l'adozione di strutture "semplificate".

In questo senso potremo avere, in fase di partenza:

i) una Srl con capitale sociale non inferiore nel minimo a diecimila euro, con regole di funzionamento rimesse, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2463 e seguenti c.c., all'autonomia contrattuale dei soci;

ii) una Srl, sostanzialmente sottocapitalizzata, e formalmente con un capitale sociale pari ad un euro, nella quale è fatto obbligo ai soci di procedere all'accantonamento degli utili netti annuali nella misura pari al venti per cento annuo, con regole di funzionamento rimesse, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2463 e seguenti c.c., all'autonomia contrattuale dei soci;

iii) una Srl semplificata, sostanzialmente e formalmente sottocapitalizzata, con capitale sociale di ammontare pari nel minimo ad un euro e non superiore a diecimila euro, disciplinata da regole predefinite, munite del carattere della inderogabilità ed esattamente schematizzate in un regolamento ministeriale;

ed in questi termini si manifesta la tendenza polimorfica della società a responsabilità limitata che potrà assumere forme, aspetti e modi di essere differenti, secondo le varie circostanze.

È noto che l'idea di poter costituire una società di capitali (quasi) senza capitale, o meglio con un solo euro o poco più, seguendo, peraltro, una procedura di costituzione agevolata, non è un'invenzione italiana⁵². A livello più generale, può

⁵⁰ In tal senso è il comunicato stampa del Consiglio nazionale del notariato "*SRL semplificate dopo il decreto fare DL 76/2013*", in CNN Notizie del 10 luglio 2013, 3 ove viene richiamata la nota del Ministero dello sviluppo economico, riferita ai decreti sulle Srls e sulle star up innovative, nella quale si pone l'accento sull'intento di rafforzare il ruolo dell'imprenditorialità nella creazione di occupazione, consentendo a costi pressoché nulli di avviare una società.

⁵¹ D'altra parte, l'idea di servirsi di un soggetto giuridico già esistente ha come conseguenza quella di garantire i terzi circa la certezza del modello organizzativo utilizzato: lo stesso modello potrà essere modulato, in maniera differente, secondo la volontà dei futuri soci.

⁵² L'introduzione di figure societarie a responsabilità limitata, caratterizzate da un capitale sociale ridotto e un procedimento costitutivo agevolato è piuttosto diffusa in tutto il mondo. In Europa, e precisamente in Germania e Spagna vi sono delle procedure semplificate per consentire la costituzione di una società a responsabilità limitata dotata di particolari caratteristiche; in Francia non è previsto un limite minimo di capitale sociale e nel diritto inglese la costituzione della limited company, modello più vicino alla Srl, non ha elevati. L'esperienza tedesca conosce una variante della società a responsabilità limitata ordinaria (Unternehmergeellschaft - UG) avente un capitale sociale inferiore a euro 25.000, interamente versato in denaro all'atto della costituzione, di cui possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche. I fondatori di una UG non devono seguire una procedura di costituzione specifica ma, al pari dei soci di una Srl di diritto tedesco (GmbH) possono scegliere tra la

dirsi che due dei principali fattori da considerare per l'avvio di una società siano i tempi e i costi di costituzione. Di entrambi il legislatore ha tenuto conto nel rimodulare l'assetto della società a responsabilità limitata, muovendosi nella stessa direzione di quanto già previsto in altri ordinamenti⁵³.

La Srl potrà assumere strutture organizzative e patrimoniali diversificate: potrà rappresentare una realtà economica di dimensioni considerevoli, fortemente patrimonializzata; allo stesso modo, potrà anche essere una società con capitale ridotto (Srl "ordinaria" di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2363 c.c. o Srls di cui all'art. 2363bis c.c.), di dimensioni molto contenute nella quale, con l'unico limite dell'accantonamento, in certa misura, degli utili netti annuali, il limite minimo del capitale sociale si attesti sul valore di un euro.

L'ultima novella, limitando, solo apparentemente, le scelte di chi si appresta a costituire una società a responsabilità limitata semplificata (che dovrà attenersi allo statuto tipizzato), in concreto, autorizza i medesimi soggetti a scegliere la fisionomia che loro stessi ritengono più idonea per la costituenda società. In questo senso, un unico tipo sociale ammette una serie di varianti o "sotto-tipi".

La rilevanza centrale dei soci si conferma alla luce delle nuove norme, e in un'ottica sistematica, probabilmente ne esce rafforzata: il legislatore, per mezzo della introduzione di espresse previsioni di legge, consente che anche il ruolo centrale del capitale sociale ed alcune delle funzioni dallo stesso tradizionalmente assunte facciano un passo indietro in presenza di una volontà, in tal senso, dei futuri soci.

procedura ordinaria e la procedura semplificata, che si distingue dalla prima perché è attivabile solo qualora vi partecipino al massimo tre soci e un amministratore e per il fatto che l'atto costitutivo, redatto dal notaio, deve rispecchiare il protocollo tipo predisposto dal legislatore con una conseguente riduzione degli oneri notarili. Il modello di atto costitutivo è destinato a chiunque volesse costituire una GmbH o una UG con una struttura semplificata. In Spagna, invece, dopo pochi anni dall'introduzione della Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE), definita come una «especialidad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada» (art. 130 Ley 7/2003) nella quale i soci fondatori devono adottare uno statuto, predisposto dal notaio, conforme ai c.d. «estatutos orientativos» che contengono una lista di attività già predefinite costituenti l'oggetto sociale tra cui i soci possono scegliere, nel 2010 è stata introdotta la possibilità di costituire una sociedad de responsabilidad limitada (c.d. Exprés) entro poche ore a patto che: il capitale sociale sia inferiore a 3.100 euro, i soci siano persone fisiche e venga adottato lo statuto tipo predisposto dal Ministero della Giustizia (art. 5dos del Real Decreto-ley 13/2010). In Inghilterra, il capitale sociale minimo della limited è di 100 sterline e in sede di costituzione è necessario che sia versata almeno una sterlina. Per costituire la società non è necessario un atto pubblico e non è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese. L'attività che costituisce l'oggetto sociale di una ltd incontra l'unico limite della liceità. La small company di diritto inglese gode anche di un certo numero di agevolazioni fiscali laddove rispetti determinati requisiti legati alle dimensioni del suo giro d'affari. È previsto uno statuto standard ma solo nel caso in cui i soci fondatori non vogliano disporre diversamente. Gli stessi soci possono inoltre mantenere l'anonimato. Oltreoceano, invece, ed in particolare in alcuni stati degli USA creare una Limited Liability Company (LLC) ha un costo di 100 dollari, ed un procedimento di costituzione perfezionabile on line (<https://secure.sos.state.or.us/ABNWeb/>).

⁵³ Le norme contenute nel d.l. 76/2013 risentono dell'esperienza tedesca e di quella spagnola, senza seguire né la più radicale scelta statunitense, di consentire la costituzione di una limited company con una procedura on line, né la (probabilmente più coraggiosa) scelta francese, di eliminare un qualunque capitale minimo.